CORTE DEI CONTI

Deliberazione n.168/2021/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

nella camera di consiglio del 22 dicembre 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 85, comma 3, lettera e), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

VISTO il comma 8 bis del citato art. 85, come modificato dall'art. 26 ter del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 13 ottobre 2020, n 126, recante la possibilità di svolgere le udienze, le camere di consiglio e le adunanze della Corte dei conti, mediante collegamento da remoto, secondo le modalità tecniche definite dal citato articolo fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso;

VISTO l'art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha esteso fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19 l'operatività delle previsioni dei commi 2, 5, 6 e 8 bis del citato art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020;

VISTO l'art. 1 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 con cui è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l'art. 11 del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 con cui è stato prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l'art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 con cui è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI l'art. 6 e il punto 4 dell'allegato A del richiamato decreto legge n. 105 del 2021 con cui è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 l'operatività delle previsioni dei commi 2, 5 e 8 bis del citato art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020;

VISTO che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine dello stato di emergenza;

VISTI i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5, e 30 ottobre 2020 n. 6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle

"nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e i relativi questionari;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 09/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2019;

VISTE la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018, la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019 e la delibera n. 10/2021/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno corrente;

VISTE le relazioni in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Pieve Vergonte** (VCO) ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTA la nota trasmessa dal Magistrato istruttore al Comune di Pieve Vergonte;

VISTA la nota di risposta trasmessa dal Comune di Pieve Vergonte;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

UDITO il relatore, Dott.ssa Rosita Liuzzo;

PREMESSO

La legge 23 dicembre 2005 n. 266, all'art. 1 co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, il quale prevede che "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*".

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*".

Inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*" gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione "*è preclusa l'attuazione dei*

programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Ferma la normativa richiamata, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli enti tali irregolarità contabili, soprattutto, se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a

ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Ciò premesso, dall'esame delle relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 del Comune di Pieve Vergonte sono emerse alcune criticità attinenti ai seguenti profili:

1. Equilibri di bilancio - 2019;
2. FCDE – esercizio 2019;
3. Tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali;
4. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Le suindicate criticità sono state formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

L'Ente ha dato riscontro alla predetta richiesta mediante l'invio di specifiche note di risposta.

A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale e, per questo motivo, ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

*** *** ***

Ciò premesso, e precisando che il controllo ha avuto ad oggetto l'esame dei rendiconti degli esercizi finanziari anni 2017, 2018 e 2019, si riepilogano di seguito le principali irregolarità, individuate dalla complessiva attività istruttoria svolta dal Magistrato istruttore.

I. Equilibri di bilancio- esercizio 2019

Il prospetto "Verifica degli equilibri", presente sulla BDAP, riporta i seguenti valori:

W1) Risultato di competenza	**-39.541,04**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N	0,00
Risorse vincolate nel bilancio	0,00
W2) Equilibrio di bilancio	**-39.541,04**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) /(-)	-24.815,86
W3) Equilibrio complessivo	**-14.725,18**

La tabella mostra valori negativi sia in relazione al risultato di competenza sia con riferimento all'equilibrio di bilancio sia in ordine all'equilibrio complessivo. Per questo

motivo, con apposita nota istruttoria è stato chiesto all'Ente di fornire spiegazioni in merito.

Con nota di riscontro il Comune ha dichiarato quanto segue: "*Si conferma* (…) *il disequilibrio di competenza e complessivo*" aggiunge, però, che "(…) *Comunque questo si ritiene interamente coperto con la somma di C. 60.153,97 inserita nel prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione nella voce parte vincolata — Vincoli formalmente attribuiti dall'ente per una somma pari ad C. 60.153,97, molto superiore al disequilibrio indicato".* Aggiunge, inoltre, che " *(…) da una analisi approfondita degli impegni inseriti nel titolo II del rendiconto in questione, al codice intervento 06.01.2 (ex cap. 2511/1) e' stato inserito un impegno per un importo di C. 38.128,00. Questo doveva avere copertura in entrata, con un contributo concesso dalla Comunita' montana delle Valli dell'Ossola di pari importo. Purtroppo questa somma non e' stata accertata pur in presenza del contributo. Chiaramente se fosse stato inserito tale accertamento, che per errore non e' stato generato, il disequilibrio di competenza si sarebbe ridotto a circa C. 1.500,00".*

Con riferimento alla tematica degli equilibri di bilancio, il Collegio evidenzia come con l'art. 1, comma 821, della legge 30/12/2018, n. 145, è stato disposto che: "*Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*".
Inoltre, si sottolinea che il DM 1° agosto 2019, recante "*Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011*" (undicesimo correttivo), ha articolato il risultato finale di competenza, che ogni ente territoriale deve dimostrare di aver conseguito al termine dell'esercizio (art. 1, comma 821, della legge 30/12/2018, n. 145), in tre distinti equilibri ("risultato di competenza", "equilibrio di bilancio" ed "equilibrio complessivo"), modificando, di conseguenza, i prospetti del quadro generale riassuntivo e dell'equilibrio di bilancio allegati al rendiconto, facendo concorrere al relativo conseguimento anche gli stanziamenti, iscritti nel bilancio di competenza dell'esercizio, a titolo di accantonamenti e vincoli, nonché le variazioni agli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto.

Posto quanto sopra, in relazione alle controdeduzioni fornite dal Comune, il Collegio evidenzia che, pur in presenza dell'evidenziata parte vincolata del risultato di amministrazione ("*Vincoli formalmente attribuiti dall'ente*"), resta ferma la violazione del precetto contabile che impone un risultato di competenza dell'esercizio non negativo al fine di ritenere conseguito l'equilibrio.

Infine il Collegio, in relazione al riferito impegno di euro 38.128,00 (che avrebbe dovuto avere copertura con un contributo concesso dalla Comunità montana non accertato), sottolinea all'Ente l'importanza dell'art. 193 del d.lgs. 267 del 2000, relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. La norma impone agli enti, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, di provvedere con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, a adottare i relativi provvedimenti di riequilibrio. La mancata adozione di detti provvedimenti è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione.

II. FCDE – esercizio 2019

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2019, consultabili dalla BDAP, emerge un risultato di amministrazione di euro 134.502,98, di cui parte accantonata pari ad euro 68.898,19, parte vincolata pari ad euro 60.153,97, parte destinata pari ad euro 0 e parte disponibile pari a 5.450,82.

La suddetta parte accantonata si riferisce per euro 65.980,72 al FCDE.

L'importo accantonato, corrispondente a circa il 6% dei residui conservati del titolo 1 e 3, non sembra congruo considerata la capacità di riscossione in conto residui delle entrate proprie (titoli 1 e 3), che si attesta a circa il 44%.

Più nel dettaglio, l'importo accantonato corrisponde a circa il 11% dei residui conservati del titolo 1, a fronte di una capacità di riscossione in conto residui sempre del titolo 1 pari a circa il 55% e a circa il 2% dei residui conservati del titolo 3, a fronte di una capacità di riscossione in conto residui sempre del titolo 3 pari a circa il 40%.

Per questo motivo con apposita nota istruttoria l'Ente è stato invitato a dettagliare la costruzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, indicando le metodologie adottate, i residui considerati di dubbia esigibilità, che hanno determinato le percentuali di accantonamento al fondo, e gli eventuali residui esclusi dal calcolo con dettagliata spiegazione dei motivi di esclusione.

Con nota di riscontro il Comune ha trasmesso il "*prospetto dettagliato dei residui*" che hanno determinato il FCDE e ha dichiarato quanto segue: "*Il Fcde è stato determinato in €. 65.980,72, ma per un motivo ben preciso, perché buona parte dei residui attivi sono stati riscossi per una somma pari ad € 903.418,36, nel corso dell'anno 2020 il che porta la capacità di riscossione per l'anno 2019 in conto ai residui al 79,32%. Inoltre se si dovesse tenere conto anche della quota del Fcde la percentuale di copertura dei residui attivi riportati nel conto 2019 risulterebbe pari al 85,11%. Si sottolinea che gran parte dei residui riscossi nel corso del 2020, sono stati riscossi ancor prima*

dell'approvazione del rendiconto in questione e quindi la difficoltà di riscossione è risultata temporanea ma comunque è rientrata negli standard di accettabilità e soprattutto di sostenibilità della situazione finanziaria per questo ente. Alcuni capitoli non sono stati presi in considerazione perché trattasi di capitoli che sono riferiti, come oggetto, ad entrate che possono essere versate dalle persone sino al 31/12/ di ogni anno, e visto che la tesoreria chiude i movimenti verso il giorno 15/12, questi materialmente vengono incassati, in tesoreria, in conto residui, all'inizio dell'anno successivo, sia che siano versati in contanti o su bancoposta. Altri non sono stati considerati perché arrivano direttamente da amministrazioni pubbliche o da enti partecipati dal Comune e riguardano somme che non hanno una dubbia esigibilità ma sono certi e riscuotibili. Altri ancora fanno riferimento a convenzioni con enti pubblici o privati le quali, obbligano questi a rimborsare le somme anticipate per i servizi prestati a nome e per conto delle medesime.

Le tre voci che sono state inserite la prima gli "accertamenti Imu" dove è stato inserito un importo a residui pari ad €. 10.000, e nel Fcde è stato inserito prudenzialmente la quota piena della somma di riferimento, anche perché queste sono sempre le voci che hanno la più difficile riscossione. Anche se comunque si può vedere che la somma di €. 8.000,00 è stata poi riscossa nel corso del 2020. Per quanto riguarda la voce del rimborso dell'utile della centrale del Rio Arsa è stata inserita la quota di €. 55.759,99 e la somma di €. 8.848,72 è stata poi riscossa in conto residui nel corso dell'anno successivo. La somma dei due importi risulta superiore al residuo inserito a rendiconto pari ad €. 60.880,00. Per quanto riguarda la somma accantonata per la tassa rifiuti, per un importo di €. 220,73, risulta essere irrisoria all'apparenza, ma come visto nell'allegato "C" la somma è stata quasi completamente riscossa nel 2020 in conto residui, dove si evince che mancano solo €. 1,33. La somma inserita nel Fcde è stata determinata sulla media dei mancati incassi in conto residui degli anni che vanno dal 2016 al 2019, come da prospetto che segue, di riferimento degli incassi avvenuti a residuo per questi anni. Dove emerge che solo nel 2017 vi è stato un mancato incasso pari al 0,97% e nel 2018 pari al 0,02%. Quindi percentuali molto basse di mancato incasso. Chiaramente queste hanno determinato un importo non rilevante.”

A fronte della risposta dell’Ente occorre evidenziare che il Fondo crediti di dubbia esigibilità, disciplinato nell’allegato n. 4/2, paragrafo n. 3.3, del decreto legislativo 118 del 2011, nasce con lo scopo di porre una soluzione alle problematiche concernenti l’accertamento e i rischi connessi alla mancata riscossione delle entrate di dubbia e difficile esazione. Invero, in passato, era invalsa la pratica di accertare per cassa le entrate di difficile esazione, per le quali non era certa la riscossione integrale. Tale pratica, se da un lato, consentiva di avere in cassa un importo del credito pari all’importo

accertato (evitando sia di incassare un credito inferiore a quello accertato sia la formazione di residui attivi), dall'altro lato, non dava corretta rappresentazione dei crediti posseduti da un ente.

Per questo motivo, al suindicato paragrafo 3.3., si specifica che sono accertate per intero anche le entrate di dubbia e difficile esazione ed in relazione ad esse è costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità (fanno eccezione i crediti provenienti da altre amministrazioni, i crediti assistiti da una fideiussione, le entrate accertate per cassa in base ai principi contabili e le entrate riscosse da un ente per conto di un altro, destinate ad essere versate all'ente beneficiario che dovrà accantonare il FCDE).

Tale fondo è sia stanziato in bilancio sia previsto nel rendiconto.

È stanziato in bilancio (per la sua determinazione si valutano gli ultimi 5 anni, 3 per gli enti più virtuosi, e si opera una media tra accertamenti e incassi per ciascuna entrata) con lo scopo di sterilizzare spese potenzialmente finanziate con entrate che mai si realizzeranno, inoltre, la sua congruità andrà verificata nel corso dell'esercizio in sede di assestamento e in sede di controllo della salvaguardia degli equilibri.

È, inoltre, accantonato nel rendiconto, a tutela della veridicità del risultato di amministrazione, e per la sua determinazione il principio contabile ha previsto sia un metodo semplificato operante sino all'esercizio 2018 (sommando le risorse disponibili sulla base di quanto precedentemente accantonato con il risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato e dell'accantonamento disposto in via definitiva nel bilancio di previsione, al netto delle cancellazioni dei crediti per inesigibilità) sia un metodo ordinario (sulla base della percentuale di mancate riscossioni sui residui attivi iniziali intervenute nell'ultimo quinquennio).

Per di più, nell'esempio n. 5 riportato nel principio contabile richiamato, in relazione all'individuazione delle categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, è stabilito che *"(…) la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.*

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

b) i crediti assistiti da fidejussione,

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio".

Posto quanto sopra relativamente alla natura e all'importante funzione del FCDE, questo Collegio, in relazione alla risposta fornita dal Comune, in primo luogo, evidenzia che il prospetto trasmesso dall'Ente non evidenzia l'operazione di determinazione del FCDE sulla base della percentuale di mancate riscossioni sui residui attivi iniziali intervenute nell'ultimo quinquennio, bensì riporta unicamente gli importi dei residui al 31.12.2019, gli importi dei residui inseriti nel FCDE e gli importi dei residui riscossi nel 2020. Le operazioni di calcolo, come sopra descritte, sono state comunicate solo in relazione alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In secondo luogo, alla luce della sopra riportata risposta dell'Ente e sulla base di quanto emerge dal prospetto trasmesso, il Collegio ritiene non congruo, in quanto non conforme alle disposizioni contenute nell'allegato n. 4/2, paragrafo n. 3.3, del decreto legislativo 118 del 2011, l'accantonamento operato dall'Ente nel rendiconto 2019 per i seguenti motivi.

In relazione all'importo totale dei residui del titolo 1 e 3, pari ad euro 1.138.995,77, il Comune ha accantonato nel FCDE solo euro 65.980,72, relativi all'IMU, alla TARSU e al rimborso utili centrale RIO ARSA.

Ha, invece, escluso i seguenti residui:

ADDIZIONALE IRPEF		10.130,33
INCASSI IMU		5.996,11
FONDO SOLIDARIETA'		474.456,30
DIRITTI SEGRETERIA		795,23
DIRITTI CARTDE D'IDENTITA		2.163,29
PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO		5.945,00
PROVENTI QUOTE PER MENSA SCOLASTICA		51.291,00
PROVENTI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE		51.716,55
FITTI REALI FABBRICATI		134.785,06
BACINI IMBRIFERI MONTANI		18.924,49
RIMBORSO SERV. IN CONVENZIONE		16.398,97
RIMBORSO IVA COMMERCIALE		1.200,84
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		21.074,93
RIMBORSO MUTUO CENTRALE RIO ARSA		47.805,00
RIMBORSO SOMMA PER MUTUI SERV.INTEGRATO		63.000,00
RIMBORSO SOMMA PER INTERVENTI SU BONIFICA		52.367,98

Non considerando i residui in quanto provenienti da altre pubbliche amministrazioni o oggetto di rimborso da parte delle stesse, l'unica motivazione addotta dall'Ente (come emerge dalle dichiarazioni sopra riportate e dal prospetto trasmesso) è riconducibile al fatto che i residui sono stati riscossi nell'esercizio successivo.

Tuttavia, il principio contabile stabilisce espressamente come si determina il fondo *de quo*, evidenziando anche i casi in cui non operare il relativo accantonamento. Tra questi

non rientra la circostanza di avere incassato il credito nell'esercizio successivo a quello in relazione al quale andava calcolato l'accantonamento. Invero, l'avere incassato il credito nell'esercizio successivo non lo rende, necessariamente e per sua natura, un credito certo. Né tantomeno dall'allegato C, denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità" (presente su BDAP), sono presenti residui accertati per cassa, rispetto ai quali il principio contabile ne consente l'esclusione dal calcolo del FCDE

Per tutto quanto sopra rilevato, il Collegio ritiene non congruo, in quanto non conforme alle disposizioni contenute nell'allegato n. 4/2, paragrafo n. 3.3, del decreto legislativo 118 del 2011, l'accantonamento operato dall'Ente nel rendiconto 2019.

III. Tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali

Negli esercizi 2017 - 2018 - 2019 l'indice annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013, è stato pari rispettivamente a 9 giorni, 15 giorni e 44,25 giorni.

Inoltre, non è stato possibile reperire dal sito Internet dell'Ente allo specifico link di "Amministrazione Trasparente" i suddetti indicatori e, pertanto, l'Ente è stato invitato a trasmetterne copia.

Posto quanto sopra, il Collegio evidenzia che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 con la modifica apportata all'articolo 33 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013. Quest'ultima norma, infatti, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare annualmente e, a partire dal 2015, anche trimestralmente un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi di pagamento.

Con successivo D.P.C.M. del 22 settembre 2014 sono state definite le modalità di elaborazione e di pubblicazione dell'indicatore *de quo* ed è stato specificato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato "*come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento*".

In seguito, il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito istruzioni operative con le mediante le circolari n. 3/2015 e n. 22/2015, precisando che "*devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura*". L'indicatore di tempestività di pagamento, pertanto, è riferito ed è calcolato sulla totalità delle fatture che risultano pagate dall'Ente nel periodo di

riferimento, siano esse fatture relative all'esercizio in corso sia fatture relative ad esercizi precedenti.

In merito, occorre evidenziare che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e da tale obbligo di legge ne consegue la necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente.

Infine, in materia va evidenziato che la legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: *"l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)".*

Rilevato quanto sopra, la Sezione, richiama l'attenzione dell'Ente sull'importanza del rispetto della tempestività dei suindicati pagamenti ed evidenzia come la violazione dei termini di pagamento, da una parte, comporta per il Comune il dovere di individuare e soprattutto ad attuare misure in grado di garantire il rispetto degli stessi, dall'altra, consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora.

Per quanto sopra, il Collegio, oltre a rilevare la mancata pubblicazione degli indici in argomento nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet dell'Ente, rileva per gli esercizi 2017-2018-2019 la violazione dei tempi medi di pagamento, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato pari rispettivamente a 9 giorni, 15 giorni e 44,25 giorni.

IV. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Il Comune di Pieve Vergonte detiene una partecipazione societaria, pari al 17,40 %, nella società Servizi ecologici dell'Ossola s.r.l. (S.E.O. s.r.l.), che ha come oggetto sociale, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto della stessa società, *"(l)approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita nelle forme consentite dalla legge di energia elettrica, comunque prodotta, sia direttamente che da parte di*

terzi; approvvigionamento, produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione e vendita nelle forme consentite dalla legge di gas naturale, produzione e distribuzione del calore; approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita nelle forme consentite dalla legge di ogni fonte di energia, anche nel campo dello sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e alternative; promozione, diffusione, vendita, noleggio e manutenzione di impianti tecnologici alimentati da fonti di energia rinnovabili e alternative; progettazione, costruzione e gestione di impianti per ogni tipologia di attività sovra descritta, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto nonché la costruzione degli impianti stessi per conto di terzi (…).

Nello stesso articolo è, anche, specificato che: "*La società ha inoltre per oggetto la gestione e/o l'erogazione di qualsiasi servizio pubblico locale, a rilevanza economica e non economica, e la gestione di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli Enti Pubblici locali soci. La società potrà quindi svolgere, tra l'altro, attività di manutenzione generale, urbana, di servizi, reti ed impianti, nonché del patrimonio mobiliare ed immobiliare sia degli Enti Pubblici locali soci, sia di soggetti terzi, Enti Pubblici o privati, previa adeguata valutazione di fattibilità e convenienza economica dell'attività da parte dell'assemblea ordinaria dei soci. La società potrà infine compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie, ovvero utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, parte II, e nel rispetto di quanto disposto dal T.U.B. di cui al Decreto Legislativo 385/1993*".

Con delibera n. 28 del 30 novembre 2020, riguardante la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), il Consiglio comunale del Comune di Pieve Vergonte ha deciso di mantenere, senza alcun intervento, la partecipazione nella Servizi ecologici dell'Ossola s.r.l. (S.E.O. s.r.l.), nonostante per tale società non risultassero rispettati i seguenti parametri indicati dal comma 2, lettera b) e lettera d) del citato articolo 20.

Nello specifico, le suindicate norme prescrivono l'obbligo di adottare un piano di razionalizzazione nel caso in cui si tratti di "*società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*" (lett. b) e di società che "*nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro*" (lett. d).

Dall'esame della scheda tecnica allegata alla delibera n. 28 è emerso, tra l'altro, che la S.E.O. s.r.l. ha:

- ✓ un numero medio di dipendenti pari a 0;

- ✓ un organo di amministrazione composto da un solo soggetto;
- ✓ conseguito ricavi delle vendite e delle prestazioni pari (voce A1 del conto economico):
- nel 2019 ad euro 360.377;
- nel 2018 ad euro 467.553;
- nel 2017 ad euro 391.692;
- ✓ conseguito altri ricavi e proventi pari (voce A5 del conto economico):
- nel 2019 ad euro 111.093;
- nel 2018 ad euro 133.561;
- nel 2017 ad euro 125.721.

Alla luce di quanto sopra, l'Ente è stato invitato a confermare l'assenza di dipendenti e il valore del fatturato come sopra riportato nell'arco temporale 2017 – 2019.

Con nota di riscontro il Comune di Pieve Vergonte, in primo luogo, ha confermato l'assenza dei dipendenti, dichiarando che "*La Società non dispone di una propria struttura né dipendenti ed ha sede presso i locali messi a disposizione dal Comune di Pieve Vergonte dove è stata fin dall'inizio la sede prima del Consorzio e poi della societa', anche perche' l'impianto idroelettrico risulta essere sul territorio del Comune di Pieve Vergonte. Occorre precisare che, al fine del contenimento dei costi, l'organo amministrativo della societa' è composto da un unico membro. Il compenso annuo percepito dallo stesso è di €. 6.500,00. L'organo di controllo è composto da un Sindaco Unico. Il compenso annuo percepito dallo stesso è di €. 2.000,00. Sempre al fine del contenimento dei costi, e' dato incarico a persona che svolge la propria attivita' in altra societa' del settore (Acqua Novara VCO S.p.A), la quale vista l'esperienza maturata sul campo riesce a svolgere tutte le attivita' inerenti la gestione amministrativa ed economica della societa' per una spesa annuale di €. 4.990,00. La gestione complessiva della centrale idroelettrica non comporta comunque particolari incombenze, inoltre:*

- *la gestione ordinaria della centrale idroelettrica sul Rio Arsa in Comune di Pieve Vergonte, comprendente visite periodiche all'impianto, intervento su arresto o anomalia e manutenzione ordinaria delle varie parti d'impianto, questa attivita è affidata a società esterna, il cui costo annuo e' pari ad €.24.306,21.*
- *l'individuazione di soluzioni ottimali per la cessione dell'energia prodotta e la gestione degli incentivi ex Certificati Verdi, l'assistenza nei rapporti con GSE S.p.A., l'assistenza nell'emissione delle fatture mensili, viene svolta direttamente da parte dell'Amministratore unico e dalla persona incaricata, quindi anche qui si evidenzia un notevole risparmio in termini economici.*

- *La gestione per la stesura bilanci e contabilita' e' affidata a studio commerciale esterno per un costo annuale di €.8.671,00".*

In secondo luogo, sono stati confermati i dati di fatturato indicati per gli anni 2017-2019 ed è stato precisato che: "*La società opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e gestisce l'impianto idroelettrico "a salto" in loc. Rio Arsa del Comune di Pieve Vergonte. Rientra pertanto nelle previsioni di cui al comma 7 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016, che consente alle amministrazioni pubbliche le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili. Visto che la Società e' interamente partecipata da Comuni, tra cui Pieve Vergonte, si ritiene, con riferimento all'art. 20 c. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 175/2016, che risultano difficoltosi e non convenienti gli interventi di razionalizzazione; gli impianti di recupero delle fonti energetiche (acqua) per la produzione di energia elettrica della Società sono dislocati in posti distanti del vasto territorio comunale; l'utilizzo di personale in forma ridotta e dei locali comunali messi a disposizione dal Comune di Pieve Vergonte per la gestione della Società creano già economie di scala. Dall'analisi della partecipazione non sono mai emerse situazioni di criticità economica ovvero di squilibri tali da rendere necessari interventi di razionalizzazione e/o alienazione della stessa. Pertanto la società è stata oggetto di mantenimento senza interventi"*.

Il Comune aggiunge, inoltre, che: "*La società ha quasi già interamente estinto i mutui stipulati a suo tempo per la realizzazione della centrale idroelettrica di produzione e delle sue pertinenze e altri mutui per interventi vari sempre nel campo delle energie rinnovabili. Questi sono tre mutui che avranno la loro ultima rata nel corso del 2022 e precisamente al 30/06/2022 un mutuo di €. 173.000, mentre gli altri due di €. 3.202.033 ed €. 284.051 avranno la loro ultima rata al 31/12/2022. Chiaramente sino a quella data la societa' non ha possibilita' di effettuare investimenti in nome e per conto dei Comuni soci. Ma dal 01/01/2023 i ricavi, che si aggirano da €. 470.000 a €. 600.000 nel triennio preso in questione, potranno essere utilizzati dai Comuni soci sul proprio territorio per interventi. E visto di che tipo di introiti stiamo parlando, la volonta' dei Comuni soci in generale e del Comune di Pieve Vergonte e' quella di mantenere in essere questa societa', da una parte per poterla rinnovare ed implementare per garantire una maggior produzione di energia elettrica, in futuro, e dall'altra intervenire come detto con opere sui territori dei Comuni soci o addirittura suddividere utili, che andranno a finire nelle casse dei Comuni, che in questo periodo sicuramente saranno di aiuto, visti i tagli continui che vengono fatti dallo Stato centrale sui vari trasferimenti, e come tutti possiamo immaginare, qualsiasi ulteriore entrata, risulta ben accetta nelle casse comunali che in questo periodo sono parecchio in sofferenza, per i motivi sopra indicati. Si ricorda che la concessione della derivazione intestata alla societa' ha scadenza al*

31/12/2030, rimangono per cio' otto anni per poter utilizzare le somme derivanti dalla vendita di energia. Il conto e' presto fatto, ad una media di €. 500.000 all'anno, sarebbero circa €. 4.000.000 che potrebbero finire nelle casse dei sei Comuni ed essere utilizzati da enti pubblici per interventi altrimenti non realizzabili".

Con riferimento ai valori di fatturato, infine, è specificato che: "*Si evidenzia comunque che il fatturato è legato alla variabile relativa alla produzione annua di energia idroelettrica e ai relativi MWh immessi in rete (influenzati in particolare dalle precipitazioni piovose e dagli accumuli di neve stagionali) e dall'andamento del mercato dell'energia elettrica. In passato il fatturato annuo ha raggiunto valori anche tre volte superiori a quelli attuali, anche perche' oltre al ricavato della vendita di energia, venivano ceduti anche i cosi detti certificati verdi che dal 2016 sono scaduti per questa centrale. Comunque, allo stato attuale, considerati, il recente aumento del costo dell'energia a livello nazionale e internazionale (il Prezzo Unico Nazionale, prezzo di riferimento dell'energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana, è passato dai 0,024810 €/hWh dell'aprile 2020 ai 0,217630 €/hWh dell'ottobre 2021!), e l'esigenza mondiale di produrre energia "pulita", fa facilmente prevedere per il futuro, un incremento notevole del fatturato. La società non e' di grandi dimensioni, ma tenuto conto della ridotta consistenza della popolazione residente nei Comuni soci, questa potra' essere per la collettività di vitale importanza. Infatti poi si potrebbero anche aggiungere altre attività connesse agli scopi della Società, e cioe' quelle di coprire le spese per il consumo di energia elettrica degli edifici pubblici comunali e dell'illuminazione pubblica stradale, garantendo proventi ed introiti che verranno utilizzati dall'Ente Pubblico per opere di investimento nella realizzazione di opere pubbliche nonché per la concreta promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale. Infatti, con le entrate della società potranno essere realizzate importanti opere pubbliche, che potranno costituire un volano per l'economia e l'occupazione dei Comuni soci della S.E.O. S.r.l."*.

In relazione alla fattispecie oggetto del presente esame, il Collegio richiama l'applicazione dell'art. 20, comma 1 e comma 2, lett. b e lett. d, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 20, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 2, inoltre, dispone che i piani di razionalizzazione sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino, tra le altre ipotesi, "*società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti"*

(lett. b) e "partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro" (lett. d).

Fermo il richiamo all'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in relazione alla sua portata precettiva va segnalata la deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20 del 2 dicembre 2020 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, con cui è stato adottato il referto riguardante "*Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al controllo delle Sezioni riunite della Corte dei conti*".

In primo luogo, va evidenziato che in tale pronuncia sono richiamati gli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame degli analoghi parametri (rispetto a quelli indicati dall'art. 20, comma 2) posti dall'art. 1, comma 611, legge n. 190 del 2014, per i quali la magistratura contabile ha ritenuto che la ricorrenza di uno di essi non obbligasse, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponesse l'esplicitazione formale di azioni di razionalizzazione anche differenti, soggette a verifica entro l'anno successivo (cfr. art. 20, comma 4, nonché, sia pure indirettamente, l'art. 24, comma 4, TUSP) ovvero di mantenimento. Si sottolinea, inoltre, che "tale interpretazione era corroborata dalla presenza, nel comma 611 della legge n. 190 del 2014, dell'inciso "*anche tenendo conto dei seguenti criteri", che palesava la non esaustività dei parametri elencati dal legislatore né la necessaria correlazione fra la sussistenza di uno di essi e l'adozione di misure dismissive o liquidatorie"* e che tale inciso *"viene meno nell'art. 20, comma 2, del testo unico. Tuttavia, anche in base alla norma vigente, i parametri legislativi impongono all'ente pubblico ('I piani di razionalizzazione...sono adottati ove...') la necessaria adozione di un programma di razionalizzazione, il cui contenuto può consistere, come esplicitato dal precedente comma 1 del medesimo articolo, in un 'piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Di conseguenza la ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20, comma 2, impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'ente pubblico socio (nonché delle relazioni intercorrenti con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l'adozione, alternativa, di provvedimenti di fusione (coerenti, per esempio, al caso in cui siano rilevate, ai sensi delle lett. c) e g), 'partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali'), di soppressione (necessari e coerenti al difetto di inclusione, ai sensi della lett. a), nel novero delle attività legittimamente espletabili da società pubbliche), di liquidazione o di cessione (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell'ente, come imposto dall'art. 4, comma 1, del decreto, o di impraticabilità, in presenza di uno o più parametri, di provvedimenti diversi rispetto alla*

cessione o allo scioglimento), di differente 'razionalizzazione' (come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrano uno o più parametri indicati alle lett. b, d, e ed f) ovvero di motivato mantenimento".

Nella medesima deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20, inoltre, viene evidenziato che nella deliberazione n. 22/2018/INPR, con cui sono stati forniti indirizzi operativi in ordine alla prima revisione periodica, la Sezione delle Autonomie ha affermato, da un lato, l'obbligatorietà della ricognizione (da estendere a tutte le partecipazioni societarie) e, dall'altra, "*la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci", sottolineando, altresì, come tale processo richieda una "riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)*".

In ultimo, si richiama la deliberazione n. 29/2019/FRG, riguardante il referto sulle società partecipate dagli enti territoriali e sanitari, in cui sempre la Sezione delle Autonomie ha sottolineato che, mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni (incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20 TUSP) costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti "*sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata*".

Al riguardo, quindi, le Sezioni Riunite in sede di controllo evidenziano come con tale referto sia valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere sia quella di mantenere la società, entrambe soggette, in vari momenti, a forme di controllo giurisdizionale, sottolineando a tal proposito come la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che, "*le scelte concretamente operate per l'organismo restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità*".

In merito all'esercizio di tale autonomia, infine, va evidenziato quanto già ribadito da questo Collegio secondo cui: "*Sul punto resta inteso che l'esercizio di tale autonomia non può certo travalicare i parametri di legalità segnati dal D.Lgs. n. 175 del 2016 in ordine ai quali è bene evidenziare come il Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza 23 gennaio 2019 n. 578) abbia rimarcato che l'art. 4 del TUSP "è la norma che, sulla base del criterio di 'stretta necessità' rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, perimetra l'abilitazione delle partecipazioni pubbliche, dando definizione e consistenza agli obiettivi genericamente indicati dall'art. 1, comma 2" in termini di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. In tali termini l'Alto consesso*

ha prima rilevato che "l'art. 4 pone limiti alla capacità generale delle amministrazioni pubbliche di costituire o acquisire partecipazioni in società di capitali, in ragione delle finalità perseguibili mediante le stesse" per poi specificare che "[l]'art. 4 […] stabilisce, al comma 1: 'Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società'. È così posto un vincolo di scopo: possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale - la produzione di beni e servizi – è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico". In tale ambito si pongono poi i parametri indicati dall'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016 sulla base dei quali gli enti devono effettuare annualmente un'analisi volta alla razionalizzazione dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni" (cfr. deliberazione n. 48/2021/SRCPIE/VSG).

Pertanto, considerato quanto sopra e ferma l'osservanza dell'art. 4, le amministrazioni pubbliche annualmente devono effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni (dirette o indirette), predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Quindi, particolarmente rilevante è l'esame dei parametri indicati dal comma 2 del suddetto articolo 20, in quanto sulla base di essi gli enti devono effettuare annualmente un'analisi volta alla razionalizzazione dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni.

In relazione a quanto sopra esposto, la Sezione, da una parte, rileva come dalle risultanze istruttorie emerge con chiarezza la ricorrenza dei presupposti di cui alla lett. b e lett. d del comma 2 dell'art. 20 e, dall'altro, prende atto anche della motivazione esposta dall'Ente nella nota di riscontro all'istruttoria in relazione al mantenimento della partecipazione societaria, soprattutto nella parte in cui fa riferimento alla soddisfazione dei bisogni della propria collettività di riferimento, dichiarando che: "*La società non e' di grandi dimensioni, ma tenuto conto della ridotta consistenza della popolazione residente nei Comuni soci, questa potra' essere per la collettività di vitale importanza. Infatti poi si potrebbero anche aggiungere altre attività connesse agli scopi della Società, e cioe' quelle di coprire le spese per il consumo di energia elettrica degli edifici pubblici comunali e dell'illuminazione pubblica stradale, garantendo proventi ed introiti che verranno utilizzati dall'Ente Pubblico per opere di investimento nella realizzazione di opere pubbliche nonché per la concreta promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale. Infatti, con le entrate della società potranno essere realizzate importanti*

opere pubbliche, che potranno costituire un volano per l'economia e l'occupazione dei Comuni soci della S.E.O. S.r.l.".

In tema va, peraltro, richiamata una precedente deliberazione della Sezione Lombardia (Lombardia/201/2017/PAR) in cui è stato evidenziato come: "*Non sembra rilevare, a tal fine, la novella contenuta nel decreto legislativo n. 100 del 2017, correttivo del d.lgs. n. 175 del 2016, in cui si esplicita, tra l'altro, l'ammissibilità della costituzione o dell'acquisizione di società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili. La generale legittimazione espressa non esime, infatti, l'ente locale, anche per tale tipologia di società, dal motivare, come imposto dall'art. 5 del testo unico, circa la presenza, in concreto, dei presupposti e requisiti richiesti dall'art. 4, comma 2, e 2, comma 1, lett. h) e i), del d.lgs. n. 175 del 2016, in particolare che la produzione di energia da fonti rinnovabili costituisca, nel caso specifico dell'ente locale interessato alla costituzione o al mantenimento di una società, estrinsecazione di un servizio di interesse generale finalizzato alla soddisfazione dei bisogni della propria collettività di riferimento*".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte

ACCERTA

1. In relazione all'esercizio 2019 valori negativi sul risultato di competenza, pari a euro -39.541,04, con il consequenziale mancato raggiungimento dell'equilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 821, della legge n.145 del 2018, e valori negativi sull'equilibrio di bilancio, pari a euro -39.541,04 e sull'equilibrio complessivo, pari a euro -14.725,18;
2. L'errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato al risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019, secondo quanto disposto in parte motiva;
3. la violazione dei tempi medi di pagamento, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato pari 9 giorni nell'esercizio 2017, 15 giorni nell'esercizio 2018 e 44,25 giorni nell'esercizio 2019.

DISPONE

1. che l'Ente provveda a determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel rispetto di quanto disposto in parte motiva in sede di approvazione del prossimo rendiconto;
2. che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pieve Vergonte.

RACCOMANDA

1. all'Ente di rispettare tutti i principi contabili vigenti e, in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e, inoltre, di prestare particolare attenzione alla salvaguardia degli equilibri secondo quanto disposto dall'art. 193 del d.lgs. 267 del 2000;
2. di prestare la massima attenzione nel garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento, come previsto dalla normativa vigente, e di pubblicare tempestivamente i relativi indici nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet dell'Ente.

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 22 dicembre 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Relatore
F.to Dott.ssa Rosita Liuzzo

Il Presidente
F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **24 dicembre 2021**
Il Funzionario Preposto
F.to Nicola Mendozza